

OGGETTO+

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. "ESTEROMETRO") RAVVEDIMENTO OPEROSO

AGGIORNAMENTO

18 OTTOBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1, comma 3, D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)
Provvedimento AE n. 89757/2018
D.Lgs. 18.12.1997 n. 471
D.Lgs. 18.12.1997 n. 472

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
RAPPORTI CON L'ESTERO - ESTEROMETRO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
0091

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 10/2019 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. "ESTEROMETRO")

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l'estero). Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l'obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture ("spesometro transfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.

A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:

- ✓ effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ✓ ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale con particolare riferimento all'istituto del ravvedimento operoso.

AMBITO SOGGETTIVO

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti).

Non sono, invece, coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità.

Per dette operazioni è stato introdotto l'obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture ("spesometro transfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.

Stando al tenore letterale dell'art. 1, co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

A tal riguardo, si ricorda che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, *"il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia"*.

SOGGETTI ESONERATI

Si fa presente che i soggetti residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro. Trattasi, in particolare, di:

- ◆ Coloro che applicano il regime di vantaggio (cd. Minimi)
- ◆ Contribuenti forfetari;
- ◆ Produttori agricoli in regime di esonero;
- ◆ Soggetti passivi che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale;
- ◆ Coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al solo periodo d'imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

AMBITO OGGETTIVO

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La comunicazione resta, in ogni caso, facoltativa per tutte le operazioni:

- per le quali è stata emessa una bolletta doganale
- per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell' Agenzia delle entrate, dato che la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.

Diventa, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell'esterometro.

Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l' Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica si legge che *“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del D.lgs. 127/2015”*.

Pertanto, nell'occasione l' Agenzia ha altresì precisato che *“Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”*, e non, invece, il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente.

La circolare di Assonime n. 26/2018 ha confermato la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all'esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell'esterometro. Invece, ad oggi, non è possibile evitare l'invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell'Agenzia, *“Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. 127/2015”*.

Da ultimo, preme evidenziare che l'Agenzia delle entrate nelle FAQ ha confermato che tale adempimento non ha eliminato l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti (elenchi INTRASTAT).

FORMATO E DATI DA TRASMETTERE

Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30.4.2018, ai fini della trasmissione è necessario utilizzare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.

Ai fini dell'accettazione è altresì necessario che il responsabile della trasmissione proceda con l'apposizione:

- ✓ della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate);
- ✓ in alternativa del sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate (nell'ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all'interno dell'interfaccia web del servizio “Fatture e Corrspezzivi”).

L'elenco dei dati da comunicare è riportato all'interno del predetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, sono trasmessi i seguenti dati:

1. dati identificativi del cedente o prestatore;
2. dati identificativi del cessionario o committente;
3. data del documento comprovante l'operazione;
4. data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
5. numero del documento;
6. base imponibile IVA;
7. aliquota IVA applicata;
8. imposta;
9. tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solo nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2019

PAGINA

5/8

luogo della stessa, una specifica annotazione. Fanno eccezione gli acquisti in reverse charge, per i quali, oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", sono compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.

Si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell'operazione, ritenendo ancora valide le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (circ. 1/E/2017, ris. 87/E/2017, FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione "Fatture e Corrispettivi").

CODICE	NATURA DELL'OPERAZIONE	OPERAZIONI ATTIVE	OPERAZIONI PASSIVE
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi "fuori campo" IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati Regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo	
N6	Inversione contabile / Reverse charge	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture) Acquisti intracomunitari
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza	Prestazioni di servizi in regime MOSS

L'Agenzia delle Entrate (ris. 87/E/2017 e FAQ nella sezione "Fatture e corrispettivi" del proprio sito), con alcuni chiarimenti riferiti alla comunicazione dei dati delle fatture (oggi abolita), ha indicato che:

- ❖ in assenza di uno dei dati identificativi della controparte (ad esempio, la sede dell'attività), il relativo campo nella comunicazione dovrebbe poter essere valorizzato con la stringa "dato assente";
- ❖ per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, il campo "IdCodice" deve essere compilato con gli estremi della partita IVA del cessionario o committente se è soggetto passivo UE; per i soggetti passivi extra UE, in assenza del

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2019

PAGINA

6/8

numero identificativo, il campo "IdCodice" può essere compilato indicando qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone;

- ❖ per le operazioni effettuate nei confronti di "privati" non residenti in Italia, con emissione della fattura, è possibile compilare il campo "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente di cui si dispone (nome e cognome, solo il cognome, il codice cliente o altro);
- ❖ gli operatori di Livigno e Campione d'Italia, in quanto privi di partita IVA, possono valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed indicare il solo dato identificativo del codice fiscale.

MODALITA' E TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI FATTURE

L'obbligo di comunicazione è relativo alle fatture emesse a partire dall'1.1.2019 (art. 1, co. 916 della L. 205/2017).

Diverse le modalità a disposizione per procedere con l'invio dei file, quali ad esempio:

- ◆ trasmissione per via telematica tramite l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi";
- ◆ sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese e computate nella liquidazione del mese precedente.

ESTEROMETRO E INTRA

Si ricorda che la contingenza che una fattura vada o meno inclusa nei modelli INTRASTAT, non influisce con l'esterometro.

Infatti, i soggetti vincolati all'invio del modello INTRA con cadenza mensile dovranno, in ogni caso, includere le stesse fatture inerenti gli acquisti intracomunitari effettuati sia nel modello INTRA che nell'esterometro.

Questo perché:

I modelli INTRASTAT	Monitorano la tipologia dei beni o servizi che transitano da e per l'Unione Europea;
L'ESTEROMETRO	Chiude il quadro delle informazioni che sono già presenti nel SdI ed ha il suo fondamento nella fattura

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2019

PAGINA

7/8

Non vanno incluse nella comunicazione dei dati delle Operazioni Transfrontaliere:

- * le operazioni documentate da fattura elettronica;
- * le operazioni munite di bolletta doganale nazionale.

SANZIONI

Il regime sanzionatorio applicabile alla Comunicazione Dati delle Operazioni transfrontaliere è normato dall'articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997.

Pertanto, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il regime sanzionatorio è pertanto identico a quello a suo tempo vigente in materia di Spesometro. L'unica differenza è che il tetto massimo dell'esterometro si riferisce ad un trimestre, ma l'invio della comunicazione ha cadenza mensile.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omissione sarà possibile rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, ricordando che:

- ☞ i dati omessi dovranno essere effettivamente trasmessi;
- ☞ se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario le sanzioni si riducono alla metà;
- ☞ il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati originariamente omessi e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Come già detto in precedenza, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Allo stesso modo, la sanzione massima – che è prevista con un tetto trimestrale anche se la comunicazione ha cadenza mensile – scende da 1.000 a 500 euro.

A questa sanzione minima si applicano poi le riduzioni previste dal ravvedimento operoso, ex articolo 13 D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

Qualora la correzione avvenga entro 15 giorni dalla scadenza:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2019

PAGINA

8/8

⇒ Sanzione € 1 a fattura.

Pertanto per ciascuna fattura si avrà

VERSAMENTO	RIDUZIONE	IMPORTO DOVUTO
Entro 90 giorni	1/9	€ 0,11
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)	1/8	€ 0,13
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)	1/7	€ 0,15
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento	1/6	€ 0,16
Fino alla notifica di un atto impositivo	1/5	€ 0,20

Qualora la correzione avvenga oltre 15 giorni dalla scadenza:

⇒ Sanzione € 2 a fattura.

Pertanto per ciascuna fattura si avrà

VERSAMENTO	RIDUZIONE	IMPORTO DOVUTO
Entro 90 giorni	1/9	€ 0,22
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)	1/8	€ 0,25
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)	1/7	€ 0,29
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento	1/6	€ 0,33
Fino alla notifica di un atto impositivo	1/5	€ 0,40

VERSAMENTO DELLE SANZIONI

Il versamento delle sanzioni dovrà avvenire con modello F24, sezione erario, codice tributo **8911** (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA), e anno di avvenuta violazione.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI